

21 MAG. 2018

SOCIETA' ORTICOLA DEL PIEMONTE

ATTO COSTITUTIVO

In Torino, Piazza XVIII Dicembre 5, il 21/05/2018 alle ore 9.00 i soci fondatori della Associazione "Società Orticola del Piemonte" costituito dai sottoscritti:

Giuseppe Ballato, c.f. BLLGPP68E28L219A, nato a Torino il 28/05/1968, residente in San Sebastiano da Po (TO), Via Nobiei 11

Andrea Gianmaria Re, c.f. REXNRG85T17L219C, nato a Torino il 17/12/1985, residente in Torino (TO), Via Assarotti 11

Bariatti Patrizia, c.f. BRTPRZ64C50L219R, nata a Torino il 10/03/1964, residente in San Sebastiano da Po (TO), Via Nobiei 11

si sono riuniti al fine di costituire la suddetta Associazione "Società orticola del Piemonte".

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione di tale Associazione e, dopo aver letto integralmente lo Statuto, i presenti lo approvano all'unanimità.


I presenti assumono la qualifica di soci fondatori e costituiscono il Comitato Direttivo provvisorio.

Vengono nominati all'unanimità, in maniera provvisoria, Presidente il Sig. Giuseppe Ballato, Segretario il Sig. Re Andrea Gianmaria e Tesoriere la Sig.ra Bariatti Patrizia.


Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, 21/05/2018

Il Segretario




Il Presidente



Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Torinese Torino 1
Registrato il 21 MAG. 2018 n. 302818
Serie 3 Cod. Trib. 109 T
€ 200,00

21 MAG. 2018



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI TORINO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE QUI
DEPOSITATO CHE AI SENSI DELL'ART. 19
DEL D.P.R. 26.4.1986 N. 131 SI RILASCIATA ALLA
PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE NE ERA
IN POSSESSO.





STATUTO

TITOLO I

Denominazione – sede – scopo

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, con sede in Torino, Piazza XVIII Dicembre n. 5, l'associazione denominata "Società Orticola del Piemonte", associazione non riconosciuta senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 36 del codice civile.

Art. 2 - Scopi dell'associazione

Scopo dell'associazione è quello di:

Promuovere e divulgare, con qualsiasi mezzo, con finalità di conoscenza, la cultura dell'orticoltura, dell'arte del verde e del giardinaggio, della botanica, dello sviluppo territoriale in ogni sua forma e derivazione.

Organizzare eventi e/o manifestazioni che possano incentivare la promozione del verde nelle aree pubbliche e nelle abitazioni private, con particolare riguardo alle tematiche ambientali e di salvaguardia del territorio.

Erogare in favore dei propri soci ed affiliati tutti i servizi idonei al raggiungimento degli scopi sopra enunciati.

Promuovere iniziative e o presentare progetti per la riqualificazione di aree verdi degli enti pubblici e/o privati.

Favorire in ogni modo lo sviluppo, la ricerca di nuovi mezzi di coltivazione, e lo studio sui temi oggetto delle proprie iniziative.

L'associazione potrà altresì organizzare conferenze, convegni o seminari, manifestazioni, eventi e/o fornire consulenza a Enti pubblici e/o privati.

L'associazione si propone quindi di offrire opportunità di conoscenza delle piante, del loro ruolo in natura e nel paesaggio, nella salvaguardia dell'ambiente e in coltivazione per scopi alimentari, curativi e di fruizione estetica.

L'associazione inoltre intende favorire la diffusione dei giardini, delle pratiche di giardinaggio e della cultura orticola, sensibilizzando l'opinione pubblica sulle tematiche ambientali, anche in appoggio e con il contributo di campagne istituzionali; contribuire fattivamente ed attivamente alla crescita di una coscienza e conoscenza ecologica nel singolo; incidere nel tessuto urbano delle città piemontesi per migliorarne la vivibilità e lo sviluppo del verde.

L'associazione non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto di quanto previsto dal DPR 2/12/1986 art. 111 comma 4 quinquies ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:

- rispetto del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l'effettività del rapporto medesimo con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

A tal fine le norme del presente statuto dettano regole per la partecipazione degli associati con diritto di voto all'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico secondo le modalità del presente statuto;
- libera eleggibilità degli organismi dirigenti attraverso la partecipazione di tutti gli iscritti all'associazione all'assemblea convocata con idonee forme di comunicazione e pubblicizzazione, che deve altresì essere assicurata riguardo alle deliberazioni assembleari, ai bilanci e ai rendiconti;
- intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

Art. 3 - Confederazione e Affiliazione

Per il migliore perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà associarsi, confederarsi o affiliarsi ad altri enti o associazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi uguali o analoghi.

Art. 4 - Patrimonio

L'associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'associazione è pertanto rappresentato dai contributi dei soci e degli affiliati, nonché dalle erogazioni in favore della associazione ed è destinato ai fini dell'associazione ed alle spese di organizzazione e di gestione della stessa.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttivi marginali sono inseriti in una apposita voce del bilancio dell'associazione; l'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.



E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.

Si prevede in ogni caso che i soci potranno ricevere rimborsi per le spese sostenute o compensi per l'attività svolta a favore dell'associazione

Se conseguiti, gli avanzi devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi istituzionali.

Art. 5 - Rendiconto e attività amministrativa

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e l'assemblea ordinaria lo approva ogni anno entro il mese di giugno.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione per poter essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta.

Il rendiconto annuale deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione stessa. Deve essere corredato di una relazione sull'andamento della gestione sociale e la documentazione di supporto del rendiconto, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. n. 600/73.

TITOLO II

Forme di partecipazione all'associazione

Art. 6 - Soci e sostenitori

Sono soci fondatori dell'associazione coloro che figurano come tali nel suo atto costitutivo.

Sono soci ordinari dell'associazione le persone fisiche, che ne fanno richiesta, che versano la quota di associazione stabilita dal Comitato Direttivo e adempiono agli obblighi previsti dal presente statuto o stabiliti dagli organi associativi.

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Sono sostenitori dell'associazione gli utenti, persone fisiche e/o giuridiche che decidano di versare contributi una tantum all'associazione.

Art. 7 - Diritti ed obblighi degli aderenti

Ogni socio, purché in regola con la quota di iscrizione, ha diritto ad avvalersi dei servizi, delle consulenze e delle iniziative prestate dall'associazione nei modi e con i limiti stabiliti di volta in volta dal Comitato Direttivo.

I soci hanno altresì diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'associazione obbliga i soci e gli affiliati all'osservanza dei principi programmatici, delle disposizioni statutarie, delle deliberazioni assunte dall'assemblea e dagli organi dell'associazione.

In particolare, l'adesione comporta:

- il pagamento della quota associativa nella misura e nella forma stabilita dagli organi sociali di cui al presente statuto;
- il divieto di aderire ad enti e associazioni le cui finalità sono in contrasto con quelle dell'associazione;

Art. 8 - Cessazione della qualità di socio

L'appartenenza all'associazione cessa per:

- a) mancato pagamento della quota sociale, per i soci ordinari;
- b) esclusione, ad opera del Comitato Direttivo, conseguente al mancato rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi dell'associazione, oppure dovuta ad azioni che rechino pregiudizio all'immagine, agli scopi o al patrimonio dell'associazione;
- c) dimissioni;
- d) morte del socio

La perdita della qualità di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.

TITOLO III

Organi dell'associazione

Art. 10 – Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.



Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, titolari del diritto di voto.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea legalmente convocata e costituita in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci.

I soci partecipano all'assemblea personalmente; non sono ammesse deleghe.

Il Presidente può invitare a partecipare senza diritto di voto all'Assemblea sostenitori, rappresentanti di affiliati o terzi esterni all'associazione.

Art. 12 - Convocazione

Le assemblee vengono convocate dal Presidente presso la sede dell'associazione o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione da comunicarsi agli aventi diritto, con ogni mezzo idoneo, anche tramite e-mail, almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. L'Assemblea deve essere comunque convocata quando ne facciano richiesta almeno trenta soci e può essere convocata dal Comitato Direttivo previa delibera adottata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

In concomitanza con la scadenza delle cariche nazionali, l'Assemblea deve essere convocata per l'elezione delle cariche sociali, così da assicurare piena coincidenza tra i mandati nazionale e territoriale.

Art.13 - Compiti e Poteri

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione e ne determina l'indirizzo.

L'Assemblea delibera:

- sull'approvazione del rendiconto;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio sociale con le modalità previste nel presente statuto;
- su ogni altro argomento sottopostole dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea elegge:

- il Presidente dell'associazione
- il Tesoriere
- il Segretario

oltre a due Consiglieri

Le cariche hanno durata di tre anni e sono rieleggibili senza limite di mandati consecutivi.

Art. 14 - Costituzione dell'assemblea

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano intervenuti almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Sono valide le delibere assunte sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Art. 15 - Funzionamento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o da altro membro del Comitato Direttivo per l'effetto delegato. In assenza di entrambi l'Assemblea è presieduta da una delle persone legalmente intervenute designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale che verrà poi anche da lui sottoscritto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Delle delibere assembleari deve essere redatto verbale riassuntivo da conservare presso la sede dell'associazione.

Art. 16 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di governo dell'associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri, necessari per il conseguimento dei fini dell'associazione, che non siano dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea. Spetta al Comitato Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- approvare la programmazione annuale dell'associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote di adesione all'associazione;
- stabilire i servizi offerti ai soci e le relative modalità di erogazione con i conseguenti costi;
- approvare il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- approvare la bozza di rendiconto consuntivo, predisposta dal Tesoriere, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio passato, da presentare per l'approvazione all'Assemblea;
- predisporre gli altri atti da sottoporre all'Assemblea;
- negoziare e stipulare contratti relativi a beni o a servizi inerenti l'attività sociale;
- concludere e gestire rapporti di lavoro;
- affidare incarichi a professionisti e consulenti;
- delegare a singoli soci la cura di compiti specifici che richiedano particolari competenze tecniche o professionali.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

- promuovere incontri nazionali e internazionali con altre associazioni, enti, istituzioni, etc.
- organizzare convegni di studio, incontri operativi e congressi avvalendosi della collaborazione di esperti da scegliere possibilmente tra i soci;

Il Comitato Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra cui il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Viene convocato dal Presidente senza formalità ed ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità; le riunioni e le deliberazioni possono avvenire anche per via telematica. Sono valide le delibere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti: in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le delibere debbono essere raccolte in un verbale da conservare presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

Ai componenti del Comitato Direttivo possono essere attribuite specifiche deleghe e competenze.

Art. 17 – Attività di controllo e norme disciplinari

Il Comitato Direttivo ha il compito di garantire il rispetto dello statuto e tutelare l'immagine e gli interessi dell'associazione. A tal fine esso può:

- richiedere al socio ogni informazione utile allo scopo;
- contestare mancanze e violazioni di norme o delibere degli organi sociali assegnando ai destinatari un congruo termine per formulare le proprie controdeduzioni;
- ammonire il socio;
- sospendere i soci dal diritto di voto;
- escludere dall'associazione, nei casi più gravi, i soci.

Art 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza giuridica ed esterna dell'associazione. Detta le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo ed assume i provvedimenti necessari per lo svolgimento dei lavori dell'associazione.

Spetta al Presidente, tra gli altri compiti:

- aprire conti correnti bancari, depositi, cassette di sicurezza ed intrattenere qualsiasi altro rapporto anche per concessioni di mutui, fidi o scoperti di qualsiasi altra natura con banche e istituti di credito per conto dell'associazione;
- trarre e girare assegni, effettuare o ricevere bonifici, emettere ordini di pagamento o qualsiasi altro mandato su tutti i conti correnti dell'Associazione
- tutelare in ogni forma e luogo il marchio-emblema e la denominazione dell'associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, potendo però per tale incombenza delegare altro membro del Comitato Direttivo stesso.

In caso di assenza o impedimento anche temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Segretario.

Art. 19 – Il Segretario

Al Segretario, in collaborazione con il Presidente, è demandata la intera gestione dell'Associazione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli Enti pubblici, i mass-media, le altre associazioni esistenti sul territorio aventi finalità ed obiettivi analoghi, etc.

Art. 20 – Il Tesoriere

Al Tesoriere è demandata l'intera gestione economica – amministrativa dell'Associazione, con particolare riferimento al bilancio consuntivo, come previsto dal precedente art. 5.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'associazione nonché dell'impiego e della gestione del patrimonio secondo le disposizioni del Comitato Direttivo; predispone il bilancio preventivo e la bozza del bilancio consuntivo da sottoporre al Direttivo e all'Assemblea per l'approvazione.

TITOLO VII

Durata dell'associazione e suo scioglimento

Art. 21 – Durata e scioglimento

L'associazione non ha limiti di durata.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea.

Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad associazioni o istituti aventi finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. n. 662 del 23/12/1996.

Art. 22 – Disposizioni finali Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del C.T.S., del Codice Civile e delle norme vigenti.



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

97833900018

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

SOCIETA' ORTICOLA DEL PIEMONTE

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

PIAZZA XVIII DICEMBRE 5

C.A.P.

10122

COMUNE

TORINO

PROV.

TO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

BLLGPP68E28L219A

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

BALLATO GIUSEPPE

DATA 21/05/2018

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO

Enzo Boscaro

Prima su delega del Direttore Provinciale

Marcella Franco

UFFICIO


AGENZIA DELLE ENTRATE

UT TORINO 1

Data Scadenza 28/05/2025

diritti seg. € 0,26
Diritti c.d.i € 5,16

AU 7509370



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SAN SEBASTIANO DA PO

CARTA D'IDENTITA'

N° AU 7509370

DI

BALLATO

GIUSEPPE

Cognome **BALLATO**
Nome **GIUSEPPE**
nato il **28/05/1968**
(atto n. **2028** S.I. **A**)
a **TORINO (TO)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **SAN SEBASTIANO DA PO**
Via **VIA NOBIEI n. 11**
Stato civile **---**
Professione **INSEGNANTE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **cm. 166**
Capelli **CASTANI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari **NN**



Firma del titolare

SAN SEBASTIANO DA PO 10/06/2014

Impresso del dito
indice sinistro



IL SINDACO

IL SINDACO

DATA GIUGNO



